

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «quadrio» per prodotti nella classe 11 — domanda n. 7.313.158

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo «QUADRA» per prodotti nella classe 11

Decisione della divisione d'opposizione: Accogliere l'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Respingere il ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), e comma 5 del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 28 maggio 2012 — Saobračajni institut CIP/Commissione

(Causa T-219/12)

(2012/C 227/40)

Lingua processuale: l' inglese

Parti

Ricorrente: Saobračajni institut CIP d.o.o (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare un bando di gara pubblicato il 27 marzo 2012, relativo all'elaborazione della documentazione tecnica relativa al progetto di modernizzazione ferroviaria intitolato «Raddoppio e modernizzazione del corridoio ferroviario Xb esistente, Sezione Novi Sad (escluso il raccordo)-Subotica-frontiera ungherese» conformemente agli standard di interoperabilità, agli accordi AGC e AGTC e all'Accordo SEEPC (GU 2012/S 60-096517), che esclude la ricorrente dalla partecipazione al medesimo;
- Risarcire i danni pecuniari asseritamente subiti;
- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla

- assenza di fondamento giuridico per un'esclusione a priori del ricorrente dalla partecipazione al bando di gara per l'appalto di cui trattasi in quanto non vi era un conflitto di interessi;

2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che

- l'esclusione del ricorrente era contraria al regolamento IPA (¹)

3) Terzo motivo, vertente sulla

- illegalità delle condizioni di aggiudicazione del contratto.

(¹) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210, pag. 82)

Ricorso proposto il 24 maggio 2012 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)

(Causa T-222/12)

(2012/C 227/41)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: National Trust for Scotland (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentante: J. MacKenzie, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comhairle na Eilean Siar (Isola di Lewis, Regno Unito)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare nella sua interezza la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 marzo 2012, nel procedimento R 310/2011-4, e respingere la domanda di registrazione;
- condannare l'UAMI e gli eventuali intervenienti nel presente procedimento alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo ST KILDA per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 39, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 283 871.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: gli impedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in particolare un marchio non registrato protetto nel Regno Unito, nonché le osservazioni dei terzi ai sensi dell'articolo 40 del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 28 maggio 2012 — Ntouvast/ECDC

(Causa T-223/12)

(2012/C 227/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ioannis Ntouvast (Sundbyberg, Svezia) (rappresentante: avv. E. Mylonas)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Stoccolma, Svezia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione del convenuto, del 27 marzo 2012, di negare al ricorrente l'accesso alle relazioni finali di revisione contabile realizzate in merito all'ECDC dal servizio interno di revisione contabile della Commissione europea; e
- Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione di un requisito procedurale fondamentale (obbligo di motivazione), con conseguente violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾ e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto:
 - il convenuto ha fornito unicamente una motivazione astratta e generica per rifiutare l'accesso a qualsiasi relazione, in suo possesso, relativa alla revisione contabile effettuata sull'ECDC dal servizio interno di revisione contabile della Commissione europea; inoltre, esso non avrebbe dimostrato che non sussisteva un interesse pubblico superiore alla divulgazione;

- in base ad una giurisprudenza consolidata, i motivi indicati per negare l'accesso a documenti devono essere concreti e individuali, nonché specifici e descrivere effettivamente l'eventuale interesse che prevale sul diritto di accesso del ricorrente dimostrando che non sussiste un interesse pubblico superiore alla divulgazione.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati (articolo 15, paragrafo 3, TFUE) e di una disposizione di legge (regolamento (CE) n. 1049/2001) relativa alla loro applicazione, in quanto:

- non avendo fornito una motivazione adeguata e sufficiente per negare la divulgazione dei documenti richiesti, il convenuto ha altresì violato il suo obbligo derivante dagli articoli 2, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dall'articolo 15, paragrafo 3, TFUE di concedere al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della sua domanda di conferma.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Ricorso proposto il 29 maggio 2012 — Lidl Stiftung/UAMI — LIDL MUSIC (LIDL express)

(Causa T-225/12)

(2012/C 227/43)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Schaeffer, M. Wolter e A. Marx)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: LIDL MUSIC, spol. s r.o. (Brno, Repubblica ceca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2012 (procedimento R 2379/2010-1);
- condannare il convenuto alle spese.